Al Sig. Presidente dell'Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda Paolo Calestani

Al Consiglio dell' Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda

OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell'art. 54 dello Statuto dell'Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda, per proporre modifica art.12 co.1 e 4 dello Statuto stesso.

RIFERIMENTO: art.12 co.1 e 4 Statuto dell'Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda

Il sottoscritto Andrea Bonfanti in qualità di rappresentante della minoranza del gruppo "Dritti al punto" del Comune di Lugagnano Val d'Arda, sentiti tutti i componenti della lista, intende proporre al Consiglio dell'Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda, la presente **Segnalazione** secondo quanto di seguito specificato.

### **PREMESSO**

- che il Consiglio Comunale di Lugagnano V. Arda, come composto dopo le elezioni comunali di maggio 2019, in ottemperanza a T.U.E.L. 267/2000 Capo III art.37 co.1 e L.148/2011 art. 16 co.17, conta <u>due liste di minoranza</u>, ciascuna formata da due rappresentanti di lista
- che lo Statuto di cui si chiede modifica, all'art.12 co.1 e 4, prevede che in caso di parità di voti fra i Consiglieri (di maggioranza e/o minoranza), risulti eletto il più anziano.

# CONSIDERATO

• che la situazione creatasi dopo le elezioni comunali di maggio 2019 nel Comune di Lugagnano V.Arda crea uno sbilanciamento del potere legislativo ed esecutivo attribuito ai rappresentanti delle minoranze andando a ledere i diritti, costituzionalmente garantiti, delle minoranze quali esse siano.

### **TENUTO CONTO**

 del parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 23 maggio 2008 di cui si riporta stralcio:

"omissis...tuttavia non si può negare che esiste l'interesse, garantito, che i comuni aderenti alle Unioni esprimano i propri rappresentanti nel numero complessivo spettante, in seno alle unioni medesime, in modo proporzionato alla rispettiva consistenza. Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, nella ordinanza n.2691/07 - emessa in appello sull'ordinanza del TAR Emilia Romagna n.749/2006, resa tra le parti sull'istanza cautelare - ha affermato che il numero di componenti assegnato alla minoranza risponde all'esigenza di garantire stabilità nella ripartizione fra maggioranza e minoranza dei componenti l'unione di comuni. Ciò premesso, si ritiene che, a prescindere dal sistema di voto prescelto per consentire alle minoranze di esprimersi, il corpo elettorale va evidentemente considerato nella sua composizione unitaria, ed ad esso pertanto andranno applicate le norme generali sulla convocazione del consiglio comunale".

 della risposta del Legislatore come risposta maggiormente dettagliata allo stesso quesito di cui si riporta stralcio:

Omissis..."Per quanto concerne, invece, l'applicazione pratica del principio della garanzia della minoranza, si rileva che l'art.32, comma 5, del T.U.E.L. prevede che nelle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni ed, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi. La norma dispone, altresì, che 'il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente'. Quest'ultima norma va peraltro coordinata con la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che impone la garanzia della rappresentanza della minoranza.

Al riguardo, essendo il diritto della rappresentanza delle minoranze sancito legislativamente, si ritiene che esso vada comunque salvaguardato, tant'è che la scrivente aveva fornito indicazioni in tal senso con circolare n.10/2000 dell'8.11.2000 elaborata con riferimento alle comunità montane, ma applicabile anche alle unioni (attesa la parziale identità di disciplina prevista per entrambe), con la quale veniva chiarito che il limite numerico massimo stabilito per l'organo assembleare può essere superato in eccesso negli stretti limiti in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari in seno all'assemblea comunitaria.

Tale indirizzo ermeneutico è stato ritenuto pienamente condivisibile anche dal Consiglio di Stato il quale, con il parere n.1506/03, reso dalla Sez.I il 29.1.2003, ha confermato l'interpretazione tesa ad attribuire, in ultima analisi, una valenza prevalente al principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze, con la conseguenza di reputare non applicabile al Consiglio il limite quantitativo fissato dall'art.37 del T.U.E.L. nei soli casi in cui, per l'entità demografica dell'ente, verrebbe ad essere pregiudicata l'attuazione di tale principio".

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, allo scopo di tutelare il diritto di rappresentanza di **tutte** le minoranze, come sancito dalla Costituzione e, nello specifico, dai citati articoli del T.U.E.L. 267/2000 e successive modifiche, propongo al Consiglio dell'Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda, la seguente

#### **SEGNALAZIONE**

per le seguenti modifiche dello Statuto dell'Unione dei Comuni montani alta Val d'Arda:
1) la modifica dell'art. 11 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" nella parte in cui attribuisce il peso ponderato di 1,3 al componente del Consiglio dell'Unione, attribuendo il peso ponderato di 0, 65 a ciascuna minoranza (se esse fossero, come nel caso di specie, due), con la sostituzione della tabella esistente con questa sottostante:

CASTELLIAROLIATO	(SINDACO e MAGGIORAN ZA)				
CASTELL'ARQUATO	1,4	1,4	3	4,2	
LUGAGNANO V. ARDA	1,3	(1,3 / numero liste di minoranza)= 0 ,65	4	3,9	
MORFASSO	. 1	1	3	3	
VERNASCA	1,1	1,1	3	3,3	
TOTALE VOTI					

2) la modifica dell'art. 11 comma 2, nella parte in cui stabilisce che il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione per Lugagnano V. Arda sia fissato in numero di 1 per la minoranza; nello specifico, l'aumento del numero dei componenti del Consiglio dell'Unione per le minoranze del Comune di Lugagnano V. Arda da 1 a 2, con la sostituzione della tabella esistente, con questa sottostante:

COMUNE	Sindaci	Maggioranza	Minoranza	Totale
CASTELL'ARQUATO	1	1	. 1	3
LUGAGNANO V. ARDA	1	1	2	4
MORFASSO	1	1	1	3
VERNASCA	1	1	1	3
TOTALE	4	4.	5	13

3) L'espunzione della frase "In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età", come si rinviene al cit. Statuto, art.12, co.1, rigo 11 e 12.

Lugagnano Val d'Arda, lì 25 luglio 2019

# Andrea Bonfanti

Consigliere di minoranza
di Lugagnano V.A.

Capolista "Dritti al Punto"

Lugagnano Val d'Arda

Comune